NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 2

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive amministrazioni. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore puo' manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1987, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno
Estremi	Legge 13 dicembre 1986, n. 903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-composizione-del-consiglio-di-amministrazione-del/art-2-elezione-dei-rappresentanti-del-personale-nel-consiglio-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it